



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-01-2012 (punto N 1)

Delibera

N 1

del 02-01-2012

Proponente

CRISTINA SCALETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile ANTONINO MARIO MELARA

Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA

Oggetto

Circolare in ordine ai rapporti tra il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 111, convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28,
come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66.

Presenti

SALVATORE ALLOCCA
ANNA MARSON
STELLA TARGETTI

ANNA RITA BRAMERINI
GIANNI SALVADORI

LUCA CECCOBAO
CRISTINA SCALETTI

Assenti

ENRICO ROSSI
GIANFRANCO
SIMONCINI

RICCARDO NENCINI

DANIELA SCARAMUCCIA

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Circolare

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, l’articolo 31, comma 1, del suddetto decreto, che ha modificato la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la l.r. 7 febbraio 2005 n. 28 (*Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*) ed in particolare gli articoli 80 e 81, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 88 e 89 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66;

Ritenuto opportuno fornire alcune linee interpretative ed operative agli Enti ed ai Soggetti destinatari delle norme in merito alle disposizioni normative vigenti in Toscana in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la predisposizione di una apposita circolare;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la circolare di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine ai rapporti tra l’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e gli articoli 80 e 81 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, come modificati dagli articoli 88 e 89 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66;
2. di dare mandato al Settore competente di trasmettere copia della circolare di cui all’Allegato A alla presente deliberazione ai Sindaci, all’Anci, alle Associazioni di categoria e agli altri Enti e soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5, comma1, della L.R. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il dirigente responsabile
ANTONINO MARIO MELARA

Il direttore generale
ALESSANDRO CAVALIERI

CIRCOLARE IN ORDINE AI RAPPORTI TRA IL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 211, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 E LA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 28, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66.

Si ritiene opportuno fornire a Comuni ed Operatori del settore commerciale alcuni chiarimenti in ordine ai rapporti intercorrenti tra normativa statale e regionale in materia di orari delle attività commerciali.

A tale fine, può essere utile ricordare i più recenti interventi normativi che si sono succeduti in materia.

Come si ricorderà, in Toscana la disciplina degli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta negli articoli 80 e 81 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).

Altra disposizione è contenuta nel regolamento di attuazione della legge, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 1° aprile 2009 (in particolare, all'articolo 7, che detta le modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa).

Con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, lo Stato è intervenuto per disciplinare la materia degli orari, introducendo, con l'articolo 35, comma 6, una lettera d-bis) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tale disposizione prevede che le attività commerciali e quelle di somministrazione siano svolte, in via sperimentale, senza “*il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*”.

A tale fine, il successivo comma 7, prevede che le Regioni e gli Enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il 1° gennaio 2012.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011 affermando, tra l'altro, che fino al 1° gennaio 2012 le nuove disposizioni non trovano applicazione e che qualora, al 2 gennaio 2012, le Regioni “*non abbiano adeguato le proprie disposizioni legislative o regolamentari la norma statale di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura nelle città turistiche e nelle città d'arte deve comunque essere applicata e non può essere vanificata con interpretazioni inutilmente dilatorie*”.

Nel frattempo, la Regione Toscana, previa deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 5 settembre 2011, ha presentato, in data 12 settembre 2011, ricorso alla Corte Costituzionale contro i commi 6 e 7 del citato articolo 35, lamentando la violazione dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva residuale in materia di Commercio.

Tale competenza è stata più volta ribadita dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha sostenuto (con riferimento alla Regione Lombardia) che “*a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia “commercio” rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.; [...] pertanto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), di cui il giudice rimettente lamenta la violazione, si*

applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (ordinanza n. 199 del 2006).

Questa lettura è stata confermata anche in sentenze successive (n. 350 del 2008 e, più di recente, n. 150 del 2011), con le quali la Corte ha ripetuto che *“la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» (sentenze n. 288 del 2010 e n. 350 del 2008)”* mentre la normativa statale *“si applica [...] soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)”*.

Intanto, con delibera n. 956 del 7 novembre 2011, la Giunta regionale ha approvato una circolare con la quale venivano chiariti gli effetti che i commi 6 e 7 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 98/2011 avrebbero prodotto sulle disposizioni contenute nella legge regionale n. 28/2005.

Con tale circolare la Giunta ha ribadito che fino al 1° gennaio 2012 in Toscana avrebbero trovato applicazione gli articoli 80 e 81 della legge regionale n. 28/2005.

In questo contesto è intervenuto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui lo Stato è nuovamente intervenuto in materia di orari degli esercizi commerciali, modificando, con l'articolo 31, comma 1, la lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 sopra citato, sopprimendo le parole *“in via sperimentale”* e le parole *“ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”*.

Ne consegue che, non avendo la norma modificato il comma 7 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 98/2011, a partire dal 2 gennaio 2012, anche se le Regioni e gli Enti locali non si siano adeguati, la disposizione trova applicazione, in mancanza di diversa disciplina regionale sul punto.

La Regione Toscana ha intenzione di impugnare anche questa disposizione davanti alla Corte Costituzionale, in quanto ritiene che la materia degli orari degli esercizi commerciali rientri nella propria competenza, come affermato nelle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.

Con la stessa motivazione la Regione ha deciso di esercitare tale competenza al fine di garantire una maggiore liberalizzazione e semplificazione della materia.

Ciò è avvenuto con la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 recante *“Legge finanziaria per l'anno 2012”* (pubblicata sul B.U.R.T. n. 61, parte prima, del 28/12/2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione) che, agli articoli 88 e 89 ha, rispettivamente, sostituito l'articolo 80 della legge regionale n. 28/2005 e modificato l'articolo 81 della stessa legge.

In particolare, il Legislatore regionale ha confermato l'impianto sostanziale della scelta operata nel 2005, in base alla quale la competenza ad assumere decisioni che attengono al territorio è attribuita ai Comuni, garantendo anche alle Parti sociali un ruolo importante attraverso la concertazione.

Le disposizioni previgenti sono state semplificate, con la previsione di un orario “libero” di tredici ore giornaliere, senza più la necessità di contenere l'apertura tra le ore 7,00 e le ore 22,00 e con la conseguente possibilità anche di un esercizio notturno dell'attività, tenuto comunque conto che il Comune potrà limitare l'esercizio dell'attività in orario notturno per ragioni di prevalente interesse pubblico.

E' stata prevista anche per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa la possibilità di stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, nei periodi di minore o di maggiore afflusso

dell'utenza, consentendo in questo modo che, soprattutto nei piccoli Comuni, nei periodi estivi sia garantito il servizio all'utenza.

E' stato eliminato anche l'obbligo di motivare le deroghe alle chiusure domenicali e festive con "comprovate necessità tecniche", "rilevanti esigenze di servizio alla collettività" o "ragioni di pubblica utilità", prevedendo solo che le scelte comunali siano effettuate previa concertazione con le Parti sociali.

Anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono state semplificate le modalità di definizione degli orari di apertura e chiusura al pubblico, che sono lasciati alla libera definizione del Comune, previa concertazione con le Parti sociali.

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario chiarire il rapporto tra la normativa statale (decreto-legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011) e la nuova normativa regionale (articoli 80 e 81 della legge regionale n. 28/2005, come modificati dagli articoli 88 e 89 della legge regionale n. 66/2011). Poiché la competenza in materia di orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, tra le competenze esclusive regionali, il rapporto tra le due leggi deve essere risolto alla luce del principio generale dell'ordinamento di cui all'articolo 15 delle Preleggi al Codice civile, secondo il quale "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

Pertanto, dal momento che la legge regionale n. 66/2011 è entrata in vigore successivamente rispetto al decreto-legge n. 201/2011 ed alla sua legge di conversione n. 214/2011, in Toscana, in materia di orari degli esercizi di vendita in sede fissa e di somministrazione, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 80 e 81 della legge regionale n. 28/2005, come modificati dagli articoli 88 e 89 della legge regionale n. 66/2011.